

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI AVVOCATI PER RICHIEDERE UNA UDIENZA TELEMATICA E PARTECIPARVI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 25 D.L. 137/2020, DELL'ART. 4 D.L. 28/2020 E DEL D.P.C.S. 134/2020

CON IL QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE DAL T.A.R. CATANIA, VALIDE FINO AL 31 GENNAIO 2021

di Maria Letizia Pittari, Segretario Generale del TAR Sicilia - Catania

1. Regole generali.

Come noto, l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha reintrodotto, **a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, il regime delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio "da remoto"**, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, rinviando alle disposizioni già dettate con l'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 giugno 2020, n. 70.

In particolare, il legislatore fa una distinzione, a seconda che l'istanza di discussione orale sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite o meno e prendendo in considerazione anche il caso in cui non vi sia alcuna istanza.

Se l'istanza di discussione orale è presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, essa è accolta "automaticamente" dal Presidente del Collegio, **senza l'emissione di alcun decreto**.

Analogamente, non è previsto alcun provvedimento presidenziale **nell'ipotesi di istanza singola di discussione orale non opposta dalle altre parti costituite**.

Nell'ipotesi di istanza singola di discussione orale opposta dalle altre parti costituite, il Presidente del Collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto, ed emette decreto.

Inoltre, anche **in assenza di istanza di parte**, qualora il Presidente del Collegio ritenga necessaria la discussione della causa con modalità da remoto, la potrà disporre con decreto.

L'istanza di discussione orale dovrà essere depositata, per le udienze che si celebreranno a decorrere **dal 21 novembre 2020**, entro il termine per il deposito delle memorie di replica **(venti giorni liberi prima di quello fissato per l'udienza)** ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza, in qualunque rito.

Il collegamento da remoto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Durante l'udienza, si darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.

A questo proposito, si ricorda il disposto dell'**art. 8 dell'all. 3 al D.P.C.S. 134/2020**: <1. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volontà a parteciparvi, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del

Regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale si dà altresì atto che la camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'articolo 3, comma 2.>.

In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore **12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa** o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. L'art. 2 del DPCS 134/2020, comma 12, stabilisce i tempi massimi di discussione e replica. Gli stessi sono i seguenti:

- a) per la discussione dell'istanza cautelare, delle controversie in materia di accesso, silenzio, decreto ingiuntivo, ottemperanza e ogni altro rito speciale: sette minuti;
- b) per il rito ordinario, il rito abbreviato comune di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, il rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del Codice del processo amministrativo, i riti elettorali: dieci minuti;

Come previsto dal punto 2 del Protocollo di intesa siglato il 25 maggio 2020 tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, nell'istanza dovrà essere indicata, oltre alla p.e.c., anche un altro indirizzo di posta elettronica (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali l'avvocato si renda raggiungibile il giorno dell'udienza o della camera di consiglio. **SI EVIDENZIA L'IMPORTANZA DELLA INDICAZIONE DEL RECAPITO TELEFONICO, CHE SI RIVELA MOLTO UTILE PER CONSENTIRE ALLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE, NEL CASO IN CUI IL GIORNO DELL'UDIENZA SORGONO PROBLEMI NEL COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI CONTATTARE GLI AVVOCATI INTERESSATI ALLA DISCUSSIONE.**

2. Istruzioni operative.

Dato il disposto dell'art. 4 citato, sono state redatte le seguenti istruzioni operative, con l'intento di agevolare gli avvocati che vogliano richiedere di discutere in una udienza telematica una loro causa dinanzi al giudice amministrativo.

ISTANZA CONGIUNTA: Potrà essere chiesta la discussione orale con istanza presentata da tutte le parti costituite congiuntamente, depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica **(20 giorni liberi prima dell'udienza)** ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito. La richiesta, in quanto prevista come "congiunta", deve preferibilmente essere trasfusa in un unico atto proveniente dalle parti ovvero in più atti dichiarativi della reciproca conoscenza della istanza di trattazione della causa. Per il deposito sarà utilizzato il "Modulo deposito atto", nel quale si dovrà flaggare l'apposita spunta "Istanza di discussione da remoto DL 28/2020" nell'elenco delle istanze presenti nel modulo medesimo;

ISTANZA NON CONGIUNTA: Ogni singola parte può presentare istanza di discussione da remoto e depositarla utilizzando il "Modulo deposito ricorso" (se depositata insieme all'atto introduttivo del giudizio) o il "Modulo deposito atto" (se depositata successivamente). In entrambi i casi occorre obbligatoriamente flaggare l'apposita spunta "Istanza di discussione da remoto DL 28/2020" nell'elenco delle istanze presenti nel modulo medesimo. Se l'istanza non è congiunta, il Presidente del Collegio valuta la stessa, sulla base di eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto.

Ricevuta l'istanza di discussione da remoto, congiunta o meno, il sistema informatico della G.A. (SIGA) immediatamente invierà alle altre parti un avviso di avvenuto deposito dell'istanza di discussione;

In caso di istanza non congiunta, le altre parti del giudizio che desiderano opporsi alla discussione da remoto potranno depositare apposito atto, utilizzando il "Modulo deposito atto" e flaggando la spunta


“Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020” nell’elenco delle istanze presenti nel modulo medesimo;

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto da parte del Presidente (che potrebbe ritenerla necessaria anche in assenza di istanza), la segreteria comunicherà, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. L’avviso conterrà:

- Il link per la partecipazione all’udienza da remoto;
- **il link all’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l’avvocato dovrà dichiarare di conoscere, appena ammesso all’udienza da remoto.**


Successivamente, alla data e ora indicate dall’avviso, l’avvocato dovrà collegarsi all’udienza esclusivamente tramite il link contenuto nell’avviso.

Si presenterà la seguente schermata:



A questo punto, l’avvocato, deve cliccare su “Partecipa sul Web”.


In alternativa, qualora non sia il primo ingresso a una riunione, si presenterà la seguente schermata:




In questo caso, l'avvocato deve cliccare su "Continua in questo browser", senza scaricare o aprire l'applicazione Teams. Qualora infatti dovesse scegliere una delle altre due opzioni e quindi entrare nell'udienza tramite l'applicazione Teams, il relatore sarebbe costretto a rimuoverlo dai partecipanti. Qualora questo accada, l'avvocato potrà accedere nuovamente dal link contenuto nell'avviso e seguire la procedura corretta.

Nella schermata successiva, l'avvocato dovrà compilare la stringa. È preferibile inserire **NUMERO RG - ANNO RG - COGNOME - INIZIALE NOME (es. 420 2020 G.C.)**. Infatti il solo nome dell'avvocato potrebbe risultare difficile da associare a una discussione tutte le volte in cui partecipi un delegato, che non risulta dal ruolo di udienza.

Una volta compilata la stringa identificativa, l'avvocato potrà cliccare su "Partecipa ora".



A questo punto l'avvocato si troverà nella "Sala d'attesa" e aspetterà di essere ammesso nell'udienza virtuale.



ATTENZIONE: L'attesa di Teams dura 30 minuti, scaduti i quali il sistema informa l'ospite che nessuno lo ha ancora ammesso e che perciò è stato rimosso dalla sala, chiedendogli se vuole tornare a partecipare. Cliccando su «torna a partecipare» il difensore si troverà nuovamente in sala d'attesa (col nome già scelto).

Gli avvocati che **debbano discutere più cause entrano in sala d'attesa** con il nome associato alla prima causa chiamata in ordine di ruolo e poi, una volta completata la discussione e rimossi, entreranno nuovamente come «ospiti» con il nome associato alla seconda causa, e così via.

Appena ammessi in udienza, ciascuno dei difensori presenti:

- deve fornire al Collegio gli elementi per la propria identificazione, eventualmente anche esibendo un documento di riconoscimento;
- deve dichiarare di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), e 7 del Regolamento (UE) 2016/679;
- deve dare atto della propria libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali;
- deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza e si impegnerà a non effettuare le registrazioni, come previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.

3. Quadro sinottico delle misure organizzative adottate dal T.A.R. CATANIA, valide fino al 31 gennaio 2021, aggiornato all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nella tabella che segue sono riportate le misure organizzative applicate presso il T.A.R. Catania in base alla normativa emergenziale da Covid-19 vigente, che resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2021, salvo cambiamenti del quadro normativo da parte del legislatore nazionale.

EMERGENZA COVID -19
QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE
ADOTTATE DAL T.A.R. CATANIA, VALIDE FINO AL 31 GENNAIO 2021
AGGIORNATO ALL'ART. 25 DEL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137

Dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021

REGIME DELLE
UDIENZE

ART. 4 D.L. 28/2020

(convertito con modificazioni dall'art. 1 L. 70/2020)

Potrà essere chiesta la discussione orale con istanza presentata da tutte le parti costituite congiuntamente, depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.

Se l'istanza non è congiunta, il presidente del collegio valuta la stessa, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto.

Anche in assenza di istanza di parte, se il presidente ritiene necessaria la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

Art. 25 D.L. 137/2020

Misure urgenti relative allo svolgimento
del processo amministrativo

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

	3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
Calendarizzazione udienze	Le udienze del 4 e del 5 novembre 2020 sono state ri-calendarizzate, rispettivamente, in data 11 e 12 novembre 2020. Restano invariate quelle successive.
Apertura al pubblico	Fino alla dichiarata cessazione da parte degli Organi preposti dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso agli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania è consentito previo appuntamento (D.P. 68/2020).
Contattabilità del personale amministrativo (ART. 4 D.P. 68/2020)	telefonando al centralino del TAR Catania al n. 095.7530411 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; nel giorno di sabato , le richieste connesse alle misure cautelari urgenti, ai sensi degli art. 56 e 61 c.p.a., saranno esitate dalla Sig.ra Agata Drago o, in caso di assenza, dalla Sig.ra Vittoria Granato. I relativi contatti mail, ai quali i sigg. avvocati potranno rivolgersi per eventuali segnalazioni o richieste sono a.drago@giustizia-amministrativa.it e v.granato@giustizia-amministrativa.it dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

CENTRALINO 095 7530411

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

PER LE COMUNICAZIONI

(CON ESCLUSIONE DELLA TRASMISSIONE DI ATTI GIUDIZIARI)

Segreteria Generale	tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sezione I	tarct-sez@ga-cert.it
Sezione II	tarct-sez2@ga-cert.it
Sezione III	tarct-sez3@ga-cert.it
Sezione IV	tarct-sez4@ga-cert.it

SEGRETARIO GENERALE	PITTARI MARIA LETIZIA	m.pittari@giustizia-amministrativa.it
COORDINATRICE AFFARI GENERALI	MAZZA ANTONELLA	a.mazza@giustizia-amministrativa.it
UFF. PERS.	MORSELLO MARIA MADDALENA	m.morsello@giustizia-amministrativa.it

UFF. PERS.	BARTILOTTA GAETANO	g.bartilotta@giustizia-amministrativa.it
ASS. INFOR.	LO NIGLIO ANDREA	a.loniglio@giustizia-amministrativa.it
GEST. FONDI	CARNABUCI ROSARIO GIORGIO	rg.carnabuci@giustizia-amministrativa.it
CENTRALINO	PAGANO ANGELO	angelo.pagano@giustizia-amministrativa.it
PROTOCOLLO	CHIRIATTI ROSANNA	r.chiriatti@giustizia-amministrativa.it
PROTOCOLLO - PORTIERATO	RACCIOPPO DANIELA	d.raccioppo@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE PRIMA		
DIRETTORE	VECCHIO EMMA	e.vecchio@giustizia-amministrativa.it
	DENI ANTONELLA	a.deni@giustizia-amministrativa.it
	FAMA' GIOVANNI	g.fama@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	SAGONE VENERANDO	v.sagone@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE SECONDA		
DIRETTORE	BONANNO CATERINA	c.bonanno@giustizia-amministrativa.it
	SUSINNA GAETANO	g.susinna@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	DRAGO AGATA	a.drago@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE TERZA		
DIRETTORE - URP	TROZZO Maurizio	m.trozzo@giustizia-amministrativa.it
	CRIMI FORTUNATO	f.crimi@giustizia-amministrativa.it
	GUGLIELMINO VITO	v.guglielmino@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	PRIVITERA ALBERTO	a.privitera@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE QUARTA		
DIRETTORE	D'AMICO ANTONIO	a.damico@giustizia-amministrativa.it
	FISICARO GAETANA	g.fisicaro@giustizia-amministrativa.it
	GRANATO VITTORIA	v.granato@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	REITANO DOMENICO	d.reitano@giustizia-amministrativa.it
UFFICIO DEL PROCESSO		
	DI STEFANO Loredana	l.distefano@giustizia-amministrativa.it
UFFICIO RICORSI		
	DI MARCO MARIA	m.dimarco@giustizia-amministrativa.it
	MILANA ANNA	a.milana@giustizia-amministrativa.it
ARCHIVIO - COMMESSI		
	LIARDO ROSARIO	r.liardo@giustizia-amministrativa.it
	NICOTRA ANDREA	a.nicotra@giustizia-amministrativa.it
	CAVALLARO GUGLIELMO	g.cavallaro@giustizia-amministrativa.it
	BARCELLONA ALDO	a.barcellona@giustizia-amministrativa.it